

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 7 del 04/04/2014

Divieti a tutela naturalistico-ambientale, divieto di accesso, transito e sosta con veicoli nella spiaggia, nelle traverse di accesso alla spiaggia ed all'interno dei riquadri dell'area boscata nella fascia costiera del litorale San Marco.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- A la fascia costiera del Comune di Calatabiano si sviluppa per 3 Km circa sul mar Ionio costituendo il litorale San Marco ovvero la spiaggia vera e propria, per una profondità media di circa 40-50 mt, e la retrostante e parallela area boscata, piantumata prevalentemente con essenze arboree (eucalipti), costituita da comparti all'origine recintati con palificate e rete metallica;
- A ad ovest ed al di sopra di tale zona costiera si sviluppa, parallelamente alla linea di costa, un tracciato sterrato costituito dalla Regia Trazzera n. 644 CT-ME del demanio trazzerale;
- l'accesso alla spiaggia è garantito da numerosi varchi che si innestano trasversalmente alla Regia Trazzera fino a giungere direttamente sull'arenile attraverso la fascia boschiva retrostante la spiaggia;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Demanio Marittimo di Catania dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – D.R.A. Servizio 5, con nota prot. n. 1388 del 13/03/2014, trasmetteva al Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Calatabiano, per i provvedimenti di competenza, copia di una relazione di servizio del Comando Distaccamento Forestale di Giarre prot. n. 19367 del 18/02/2014, indirizzata all'Ufficio Demanio Marittimo ed all'Azienda Foreste Demaniali per i provvedimenti di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che nella citata relazione di servizio il Corpo Forestale da sopralluogo in località Chiusa-Carpinato lungo la Regia Trazzera, rilevava quanto di seguito:

- la presenza di alcuni varchi di accesso per il libero attraversamento pedonale della fascia boscata, utilizzati durante la stagione balneare da fruitori di strutture balneari, privi di paletti in legno e rete metallica:
- la possibilità di accesso agli automezzi all'interno dei riquadri della zona boscata antistante la spiaggia, compromettendo il rinnovamento naturale del sottobosco e la crescita delle piante messe a dimora dal personale dell'Azienda Foreste Demaniali di Catania;
- La presenza di piste interne create dal transito ripetuto di veicoli;
- La presenza di piccoli depositi incontrollati di rifiuti;
- La presenza all'interno della fascia boscata, lungo una via di accesso alle strutture balneari, di numerose pedane in legno abbandonate per terra che durante il periodo balneare agevolano il transito dei bagnanti;

CONSTATATO e condiviso, giusta verbale di sopralluogo del 01/04/2014 dell'Ufficio Tecnico Comunale, quanto evidenziato dal Corpo Forestale, nel litorale San Marco nel tratto compreso tra il fiume Fiumefreddo ed il torrente Minissale, rilevando n. 5 varchi accessibili/transitabili da veicoli verso l'interno dei comparti boscati per mancanza di recinzione (divelta per vandalismo o per fatiscenza), da Sud-Ovest a Nord-Est di seguito elencati:

- varco 1 coordinate WGS84 latitudine 37°47'21.03"N longitudine 15°14'14.48"E, di larghezza circa mt 2.5;
- varco 2 coordinate WGS84 latitudine 37°47'22.30"N longitudine 15°14'15.39"E, di larghezza circa mt 3;
- varco 4 coordinate WGS84 latitudine 37°47'27.81"N longitudine 15°14'19.45"E, di larghezza circa mt 3,5;
- varco 5 coordinate WGS84 latitudine 37°47'34.14"N longitudine 15°14'24.21"E, di larghezza circa mt 3;

DATO ATTO che la possibilità di accesso di veicoli di ogni genere all'interno dei riquadri della zona boscata antistanti la spiaggia, compromettono il rinnovamento naturale del sottobosco e la crescita delle piante e che, pertanto, necessita interdire tale accesso al fine della protezione delle aree demaniali, anche in vista delle prossime festività (25 aprile e 1 maggio) che, come è noto, porteranno gruppi di gitanti all'interno delle stesse;

CONSIDERATO che la suddetta fascia boscata è soggetta a tutela, quale area boscata ai sensi della L.R. n. 13/99 (Boschi di latifoglie – eucalipti), ed il litorale di San Marco, nel tratto in esame compreso tra il fiume Fiumefreddo ed il torrente Minissale, è soggetto a vincoli di diversa natura, di seguito elencati:

- vincolo paesaggistico ex Legge n. 431/85 (Galasso), oggi ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 (Codice Urbani);
- vincolo fascia di rispetto entro 150 metri dal fiume Fiumefreddo e dal torrente Minissale (corsi d'acqua iscritti nel T.U. delle acque ed impianti elettrici R.D. 11/12/1933, n. 1775);
- vincolo fascia di rispetto entro 150 metri dalla battigia L.R. 12/06/1976, n. 78;
- * vincolo derivante dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Unità Fisiografica n. 4, pericolosità elevata P3;
- vincoli derivanti dalla presenza di Siti di Interesse Comunitari (SIC) "Riserva Naturale F. Fiumefreddo ITA070002";

CONSIDERATO che la pressione antropica attesa può divenire distruttiva, risultando insostenibile per l'ambiente, e ORDINANZA Area Tecnica - Comune di Calatabiano piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano (CT) pag. 1
PEC protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it

soprattutto, allontana chi va alla ricerca di contatti con la natura, pertanto, necessitano regole di sostenibilità che consentano di non deturpare e distruggere le bellezze naturali;

DATO ATTO che tutte le attività e le opere da realizzare sul demanio marittimo dovranno essere previste e conformi al piano di utilizzo delle aree di demanio marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Calatabiano il cui iter di approvazione dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente risulta già avviato:

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 476 del 01/06/2007 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 13/2013 del 24/05/2013 di guesto Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Riposto;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi pubblica sicurezza, R.D. n. 773/1931;

VISTO l'art. 51 della legge n. 142/90, come modificato dalle leggi n. 127/97 e n. 191/98, così come introdotte nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;

VISTA la determina sindacale n. 9 del 30/04/2013:

Con i poteri conferitegli dalla legge,

ORDINA

Per le superiori motivazioni, a tutela naturalistico- ambientale, di istituire i seguenti divieti vigenti per tutti i mesi dell'anno:

- La Divieto di accesso e transito e/o sosta con mezzi motorizzati di ogni genere nei numerosi varchi sulla Regia Trazzera n. 644 CT-ME che attraversano la fascia boschiva per accedere alla spiaggia di San Marco;
- Le Divieto di apertura di varchi/sentieri di accesso alla spiaggia oltre quelli già presenti o previsti dal P.U.D.M. del Comune di Calatabiano il cui iter di approvazione risulta già avviato;
- ▲ Divieto di accesso con qualsiasi veicolo all'interno dei riquadri dell'area boscata;
- ▲ Divieto di sosta e/o occupazione, ancorché temporanea per pic-nic, all'interno dei riquadri dell'area boscata;
- Divieto di calpestio, raccolta, asporto o danneggiamento della flora all'interno dei riquadri dell'area boscata;
- A Divieto di accensione di fuochi di qualsiasi tipo, per pic-nic (fornelli a campeggio) o falò sul litorale di San Marco sia nell'area boscata che nella spiaggia;
- A Divieto di abbandono di riffuti di qualsiasi natura e deposito di materiali dismessi sul litorale di San Marco, nella Regia Trazzera n. 644 CT-ME, nell'area boscata e nella spiaggia;
- A Divieto di campeggio e pernottamento nell'area boscata e nella spiaggia;
- A Divieto di accesso e transito nella spiaggia, da qualsiasi percorso transitabile, di mezzi motorizzati di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso, ai mezzi delle Forze dell'Ordine e della Pubblica Amministrazione in servizio, in casi di interventi o di necessità, ed altri mezzi specificamente autorizzati.

Si dà atto che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di € 300.00, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 05/03/2013, adottata ai sensi dell'art. 16, co. 2, L. 24/11/1981 n. 689, come modificato dall'art. 52 del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213, dall'art. 231 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 6-bis, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Alla Polizia Municipale, agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine, al Corpo Forestale della Regione Siciliana, oltre che a tutti gli incaricati dalla Legge, è assegnato il compito di fare rispettare le norme qui contenute.

La presente ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Calatabiano (http://www.comune.calatabiano.ct.it) per giorni 15 consecutivi e venga trasmessa come segue:

- All'Ufficio del Demanio Marittimo di Catania, Dipartimento dell'Ambiente Servizio 5 dell'ARTA;
- Al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - UPA di Catania;
- Al Corpo Forestale della Regione Sicillana Distaccamento di Giarre;
- ∠ Alla Capitaneria di Porto di Catania Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- → Al Sindaco del Comune di Calatabiano:
- Al locale Comando di P.M.;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Calatabiano.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di \$icilia - Sezione di Catania, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni a decorrefe-dalla data di emanazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'ARE Ing. Sgl Vitore Far

bag. 2

ORDINANZA Area Tecnica - Comune di Calatabiano piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano (PEC protocollo generale@calalabianopec.e-etna.it